
COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Milano

Regolamento di Mercato

(Legge 28 marzo 1991, n. 112; D.M. 4 giugno 1993, n. 248; Legge Regione Lombardia 20 aprile 1995, n. 25)

Studio di Ricerca e Pianificazione
Dott. MAURO ANZINI
Via Degli Scipioni, 5 - 20129 MILANO

INDICE:

Regolamento di Mercato

Art. 1	Oggetto del Regolamento		
Art. 2	Ubicazione del mercato	pag.	1
Art. 3	Orario	pag.	1
Art. 4	Commissione di mercato	pag.	2
Art. 5	Autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche	pag.	2
Art. 6	Posteggi	pag.	4
Art. 7	Revoca dei posteggi per motivi di pubblico interesse	pag.	4
Art. 8	Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti	pag.	5
Art. 9	Trasmissione del posteggio	pag.	5
Art. 10	Conservazione del posteggio	pag.	6
Art. 11	Plateatico	pag.	6
Art. 12	Norme igienico-sanitarie	pag.	6
Art. 13	Pubblicità dei prezzi	pag.	7
Art. 14	Esposizione dell'autorizzazione	pag.	7
Art. 15	Disposizioni per i commercianti itineranti	pag.	7
Art. 16	Disposizioni particolari	pag.	8
Art. 17	Sanzioni	pag.	8
Art. 18	Entrata in vigore	pag.	10

Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento riguarda le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 28 marzo 1991, n. 112, che possono consistere in aree di proprietà pubblica ed in aree private messe gratuitamente a disposizione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 4 giugno 1993, n. 248.

Art.2. UBICAZIONE DEL MERCATO

In Triuggio vengono tenuti, settimanalmente, 2 mercati, rispettivamente nella mattina di ciascun sabato e domenica.

I mercati settimanali si dovranno svolgere nelle aree pubbliche destinate a tale uso, come determinate, nella dimensione e nelle principali caratteristiche, nella delibera Consiliare ex art. 5 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248; eventuali modificazioni a tale delibera, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.

Le aree interessate dal mercato del sabato e da quello della domenica si collocano, rispettivamente, nel parcheggio situato lungo la via De Gasperi e nella piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, come meglio indicato nella planimetria allegata alla delibera Consigliare di cui al precedente comma.

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono delineati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica, in modo da configurare:

- un'area riservata alla vendita da parte di commercianti su aree pubbliche;
- un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.

I mercati si tengono secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art.3. ORARIO

Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale potranno effettuare la vendita nel periodo compreso tra le ore 7.00 e le ore 13.00.

Eventuali cambiamenti apportati all'orario così definito non costituiranno modifica del presente Regolamento.

La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dall'orario fissato comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 8. del presente Regolamento.

Nel caso in cui il giorno di mercato di via De Gasperi coincida con una festività, per motivi viabilistici non si potrà procedere ad anticipare lo stesso alla giornata precedente.

Art.4. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere di tipo "a", "b" o "c" a seconda delle aree o della forma in cui è svolta:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate per almeno 5 giorni la settimana dagli stessi soggetti (art. 1, comma 2, lett. a), della l. 112/91);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato (art. 1, comma 2, lett. b), della l. 112/91);
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (art. 1, comma 2, lett. c), della l. 112/91).

L'autorizzazione di tipo "a" è rilasciata dal Sindaco ed è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitare. Permette allo stesso soggetto di commerciare sulla stessa area quotidianamente. Il Sindaco deve mettere a disposizione dei richiedenti una planimetria aggiornata del Comune dove siano segnalati il numero dei posteggi disponibili, la loro localizzazione e dimensione.

L'autorizzazione di tipo "b" è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dalla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale è situato il Comune sede del mercato. Tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di apposita domanda presentata dall'interessato alla Camera di Commercio stessa, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. dell'elenco dei posteggi da assegnare. Permette di commerciare esclusivamente nel posteggio indicato per uno o più giorni della settimana nominati nell'autorizzazione.

L'autorizzazione di tipo "c" è efficace nell'ambito della Regione ed abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori. E' rilasciata dalla Camera di Commercio nell'ambito della quale l'interessato ha la residenza; per i residenti in altre Regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla Camera di Commercio di Milano.

Nella domanda di autorizzazione di tipo a) e b), il richiedente, oltre all'indicazione del posteggio richiesto, dovrà specificare:

- le generalità o la ragione sociale;
- l'indirizzo;
- la data e il numero di iscrizione al R.E.C.;
- le tabelle per le quali l'autorizzazione è richiesta.

La domanda può essere presentata esclusivamente a mezzo raccomandata R/R. Non è ammesso presentare la domanda a mano.

E' possibile per un unico soggetto essere titolare di più autorizzazioni anche di tipo diverso "a", "b" o "c", anche rilasciate da diverse Regioni.

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società di persone (s.a.s. e s.n.c.) iscritte al REC, abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti e permette di utilizzare anche impianti fissi ancorati al suolo.

Il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

L'autorizzazione abilita a vendere tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche richieste.

Per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, il subentrante deve presentare apposita istanza presso l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più d'una delle stesse.

Art.5. POSTEGGI

L'Amministrazione Comunale é tenuta a concedere il posteggio indicato nell'autorizzazione regionale di tipo b) all'assegnatario individuato dalla Camera di Commercio.

La concessione del posteggio su aree pubbliche, sia di tipo a) che di tipo b) ha durata decennale e può essere rinnovata.

I posteggi destinati al commercio su aree pubbliche, per il maggior numero possibile, devono avere dimensioni tali da poter essere utilizzati dagli automezzi attrezzati come punti vendita.

Qualora sia concesso al proprietario di uno di tali autoveicoli un posteggio di dimensione insufficiente, costui ha diritto di ottenere, se possibile, l'ampliamento della superficie del proprio posteggio. Se ciò non fosse possibile, il titolare dell'autoveicolo attrezzato a punto di vendita avrà diritto ad ottenere un altro posteggio a sua scelta, se disponibile, sempre nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, di tutela delle aree aventi interesse archeologico e storico, artistico ed ambientale, di polizia urbana, di carattere igienico sanitario e di ogni altro motivo di pubblico interesse.

Art.6. REVOCA DEI POSTEGGI PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Sindaco può revocare per motivi di pubblico interesse la concessione del posteggio, sia di tipo "a", sia di tipo "b". In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di

dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato, possibilmente, conformemente alle sue scelte.

Art.7. POSTEGGI PER AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere previsti, con le stesse modalità utilizzate per la definizione di ogni altra area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche, posteggi per autorizzazioni stagionali, da comunicare alla Camera di Commercio di competenza.

Art.8. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI

I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro mezz'ora dall'orario stabilito potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato domanda, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente, per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Municipale sulla base dell'anzianità di frequenza alle operazioni di spunta, del numero delle presenze nel mercato e dell'anzianità di attività, come risulta documentato dal Registro Ditte di cui al R.D. 2011/34 e tenuto dalla C.C.I.A.A..

La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare.

Non potrà tuttavia essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Art.9. TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il trasferimento dei posteggi di cui l'azienda è dotata nel caso vi siano autorizzazioni di tipo "a" o di tipo "b"; il trasferimento dell'azienda comporta inoltre il trasferimento degli eventuali titoli di priorità su

future assegnazioni. In caso di frazionamento, l'operatore dovrà indicare in quale nuova autorizzazione dovranno trasferirsi gli eventuali titoli di priorità.

Art.10. CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

La conservazione del posteggio per un periodo di tempo anche superiore ad un quarto dell'anno solare (oppure, in caso di autorizzazioni stagionali, per un periodo corrispondente ad un quarto del periodo) deve essere garantita durante il servizio militare obbligatorio, la gravidanza ed il puerperio e per tutti gli altri casi di assoluta e comprovata necessità.

Art.11. PLATEATICO

Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia. Sentita la Commissione di cui all'art. 4 della legge 112/91.

L'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso semestralmente dall'ufficio comunale competente.

L'omesso, parziale o tardivo pagamento comporta una soprattassa pari al 20% della tassa omessa o del maggiore importo dovuto: qualora il ritardo non sia superiore ai 30 giorni, la soprattassa è ridotta al 10%.

Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.

Art.12. NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di

prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei veicoli, destinati alla vendita di prodotti alimentari sono determinate con ordinanza del Ministero della Sanità.

Il commercio di articoli deperibili e di carni fresche esercitato su aree pubbliche é subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità.

Art.13. PUBBLICITA' DEI PREZZI

Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art.14. ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni venditore ha l'obbligo di tenere esposta l'autorizzazione in luogo ben visibile e di esibirla ad ogni richiesta degli incaricati comunali.

Inoltre, il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita.

Art.15. DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

Il commercio ambulante senza posto fisso può essere esercitato dai commercianti autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera "c" della

legge 112/91 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni su qualsiasi area pubblica ed anche a domicilio dei compratori, con mezzi motorizzati o altro.

La sosta in un determinato punto non può protrarsi per oltre 1 ora; la sosta successiva deve avvenire in un punto distante almeno 500 mt. dal precedente.

Le attività di commercio su aree pubbliche esercitate in forma itinerante dovranno seguire gli orari determinati dall'Ordinanza che fissa gli orari per gli esercizi di vendita al minuto, ed inoltre, tale attività non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato ambulante oggetto del presente Regolamento.

Il Commercio Ambulante itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale con Decreto del Ministro per i beni culturali o con disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana.

Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio ambulante itinerante è vietato sono stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art.16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso.

La rimozione dei rifiuti è a carico dei concessionari.

I materiali ingombranti (cassette di legno, cartoni o altro) dovranno essere rimossi a cura e a spese degli stessi posteggiatori.

Art.17. SANZIONI

Le violazioni alla legge 112/91 e del D.P.R. 248/93 di seguito indicate, sono punite con una sanzione pecuniaria la cui misura è determinata dalle normative stesse e da ogni loro successiva modifica:

- L'agricoltore sprovvisto del certificato che attesta tale qualità rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno;
- Chi non fornisce all'autorità i dati previsti dal D.M. 248 del 1993 o fornisce notizie non veritiere in atti o documenti presentati o si rifiuta di adempiere alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione;
- Chi esercita il commercio su area pubblica senza la prescritta iscrizione al R.E.C. per per generi di tutte le tabelle od anche di una sola tabella che pone in vendita;
- Chiunque non rispetti le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche;
- Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Inoltre, l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- senza l'autorizzazione prescritta;
- esponendo e vendendo prodotti non compresi nella sua autorizzazione;
- fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione di tipo "a" o "b" di cui si è dotati);

è punito, oltre che con la sanzione amministrativa pecuniaria, con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie.

Non può essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

Copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro deve essere inviato alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione, cui spetta l'adozione dei provvedimenti che potranno essere di sospensione dell'autorizzazione (fino ad un massimo di 60 giorni) o di revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve essere revocata dall'Ente che la ha rilasciata, a seguito di trasmissione di processo verbale di constatazione dell'infrazione, nei seguenti casi:

- quando il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;

- nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato uso dello stesso per un periodo di tempo superiore ad un quarto del tempo nel quale il posteggio dovrebbe essere occupato nell'anno solare.

Art.18. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.

COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Milano

Definizione delle aree destinate al Commercio su Aree Pubbliche

(Legge 28 marzo 1991, n. 112; D.M. 4 giugno
1993, n. 248; Legge Regione Lombardia 20 aprile
1995, n. 25)

Normativa di Gestione

Studio di Ricerca e Pianificazione
Dott. MAURO ANZINI
Via Degli Scipioni, 5 - 20129 MILANO



INDICE:

Normativa di Gestione

Art. 1	Determinazione delle aree pubbliche per l'esercizio delle attività di commercio. Compiti dell'Amministrazione Comunale	pag.	1
Art. 2	Definizione del commercio su aree pubbliche	pag.	2
Art. 3	Modalità dello svolgimento del commercio su aree pubbliche	pag.	2
Art. 4	Rilascio dell'autorizzazione	pag.	3
Art. 5	Soggetti di autorizzazione	pag.	3
Art. 6	Sfera di applicazione della legge	pag.	4
Art. 7	Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale	pag.	5
Art. 8	Procedure per la domanda di autorizzazione di competenza comunale	pag.	5
Art. 9	Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale	pag.	6
Art. 10	Compiti del titolare dell'autorizzazione	pag.	6
Art. 11	Subingressi	pag.	7
Art. 12	Commercio ambulante itinerante	pag.	7
Art. 13	Concessione del posteggio	pag.	8
Art. 14	Unicità del posteggio. Eccezioni alla regola	pag.	8
Art. 15	Assegnazione del posteggio temporaneamente non occupato	pag.	9
Art. 16	Fiere e mercati di cadenza mensile e fiere e mercati di cadenza più ampia di un mese	pag.	9
Art. 17	Concessione dei posteggi all'interno delle fiere e mercati di cadenza mensile o più ampia di un mese	pag.	10
Art. 18	Priorità nella concessione dei posteggi all'interno delle fiere e mercati di cadenza mensile o più ampia di un mese	pag.	10
Art. 19	Decadenza delle concessioni di posteggio	pag.	11
Art. 20	Revoche della concessioni di posteggio per motivi di pubblico interesse	pag.	12
Art. 21	Commissioni Comunali e Provinciali	pag.	12
Art. 22	Istituzione ed ampliamento di mercati o fiere	pag.	14
Art. 23	Orari	pag.	14
Art. 24	Norme igienico sanitarie	pag.	15
Art. 25	Prodotti di cui è vietato il commercio su aree pubbliche	pag.	15
Art. 26	Osservanza degli altri regolamenti comunali	pag.	16
Art. 27	Sanzioni relative alle autorizzazioni. Compiti dell'Amministrazione Comunale	pag.	16
Art. 28	Revoca dell'autorizzazioni	pag.	18
Art. 29	Norme transitorie	pag.	18
Art. 30	Compiti delle Camere di Commercio	pag.	19

Art.1 Determinazione delle aree pubbliche per l'esercizio delle attività di commercio. Compiti dell'Amministrazione Comunale.

Le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), della l. 112/91, sono quelle individuate nella Delibera Consigliare redatta, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 248/93, sentita la Commissione competente ai sensi dell'art. 4 della l. 112/91.

Nella delibera sono precisati: l'ampiezza dei posteggi e i criteri per la loro assegnazione; l'ampiezza della parte riservata agli agricoltori ed i criteri di assegnazione di questi spazi.

Tale delibera viene inviata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. Lombardia 24 aprile 1995, n. 25 e dalla Delibera della Giunta Regione Lombardia 30 dicembre 1996, recante "Indirizzi regionali alle Camere di Commercio ed ai Comuni della Lombardia per l'attuazione della delega in materia di commercio su aree pubbliche", entro 60 giorni dall'adozione alla Camera di Commercio territorialmente competente secondo l'individuazione operata dalla tabella allegata alla L.R. Lombardia 25/95 (di seguito indicata semplicemente come Camera di Commercio).

Al competente ufficio commercio comunale spetta di comunicare alla Camera di Commercio, ogni qual volta ciò venisse richiesto tramite atti o comunicazioni della stessa Camera di Commercio o dell'Amministrazione Regionale, i dati (comprensivi delle dimensioni e dell'ubicazione) relativi ai posteggi non assegnati in concessione, con l'indicazione dei posteggi che l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il corretto equilibrio di tale settore distributivo, avesse eventualmente assegnati in via temporanea.

La revisione della Delibera del Consiglio Comunale che determina l'ampiezza delle aree ed i criteri di svolgimento delle attività di Commercio su aree pubbliche è quadriennale.

Tale Delibera potrà tuttavia essere rivista in qualsiasi momento se ne ravvisa la necessità.

Ogni variazione nella situazione dei posteggi dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Amministrazione Comunale alla Camera di Commercio.

L'Amministrazione Comunale può decidere di inserire nelle aree individuate mediante Delibera aree private messe a disposizione da uno o più soggetti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Ciascuno dei soggetti che mettono a disposizione tali aree ha diritto a vedersi concesso un posteggio, sempre che nella stessa giornata l'interessato non risulti essere già titolare di un altro posteggio nel Comune stesso o in altro Comune.

Sulle aree demaniali degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade non può essere determinata la possibilità di effettuare attività di commercio.

Il commercio itinerante su queste aree non può svolgersi senza il permesso dell'ente proprietario o gestore delle stesse.

Art.2 Definizione del Commercio su aree pubbliche.

Per Commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, ed in quelle private nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Tali aree potranno essere attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Art.3 Modalità dello svolgimento del Commercio su aree pubbliche

Il Commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate per almeno 5 giorni la settimana dagli stessi soggetti (art. 1, comma 2, lett. a), della l. 112/91);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato (art. 1, comma 2, lett. b), della l. 112/91);
- c) su qualsiasi area purché in forma itinerante (art. 1, comma 2, lett. c), della l. 112/91).

Art.4 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può essere di tipo "a", "b" o "c" a seconda delle aree o della forma in cui è svolta, così come indicato nell'articolo precedente: tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a chi è iscritto al Registro Esercenti il Commercio previsto dalla L. 426/71.

E' possibile per un unico soggetto essere titolare di più autorizzazioni anche di tipo diverso "a", "b" o "c", anche rilasciate da diverse Regioni.

L'autorizzazione di tipo "a" è rilasciata dal Sindaco ed è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitare.

Permette allo stesso soggetto di commerciare sulla stessa area quotidianamente. Il Sindaco deve mettere a disposizione dei richiedenti una planimetria aggiornata del Comune dove siano segnalati il numero dei posteggi disponibili, la loro localizzazione e dimensione.

L'autorizzazione di tipo "b" è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dalla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale è situato il Comune sede del mercato.

Tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di apposita domanda presentata dall'interessato alla Camera di Commercio stessa, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. dell'elenco dei posteggi da assegnare.

Permette di commerciare esclusivamente nel posteggio indicato (concesso dall'Amministrazione Comunale) per uno o più giorni della settimana nominati nell'autorizzazione.

L'autorizzazione di tipo "c" è efficace nell'ambito della Regione ed abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori.

E' rilasciata dalla Camera di Commercio nell'ambito della quale l'interessato ha la residenza: per i residenti in altre Regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla Camera di Commercio di Milano.

Art.5 Soggetti di autorizzazione

L'autorizzazione ad esercitare il Commercio su aree pubbliche può essere rilasciata solo a persone fisiche o a Società di persone (S.a.s. e S.n.c.), purché questi soggetti siano iscritti al R.E.C..

Abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti e permette di utilizzare anche impianti fissi ancorati al suolo.

La persona autorizzata può anche non partecipare direttamente all'attività: in questo caso deve nominare un preposto regolarmente iscritto al R.E.C..

Tutti i soggetti membri della C.E.E. hanno gli stessi diritti nel rilascio dell'autorizzazione.

I soggetti extracomunitari presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989, purché in regola con quanto stabilito dal D.L. del 30 dicembre 1989, possono essere autorizzati a svolgere attività commercio su aree pubbliche.

Gli altri soggetti extracomunitari possono essere autorizzati purché esista la condizione di reciprocità di cui all'art. 6 del Codice Civile.

Art.6 Sfera di applicazione della legge

La legge 112/91, sulla disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, non si applica:

- a) alle persone che curano la consegna al domicilio dei compratori delle merci vendute per conto di ditte esercenti l'attività commerciale in sede stabile;
- b) ai rappresentanti ed ai piazzisti che vendono a soggetti diversi dai consumatori merci da essi trasportate, per conto delle ditte da essi rappresentate;
- c) a coloro che esercitano la vendita a domicilio del consumatore ai sensi dell'art. 36 della l. 426/71, mediante incaricati;
- d) ai pescatori ed ai cacciatori che vendono in forma ambulante la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
- e) alle associazioni "non profit" che esercitano attività di vendita occasionali svolte nel corso di iniziative pubbliche di sensibilizzazione verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, come previsto dalla Delibera Interministeriale 25 maggio 1995 (in G.U. 134 del 10/06/1995);

La legge si applica invece ad industriali ed artigiani che intendono esercitare il commercio ambulante dei loro prodotti.

Si applica inoltre a coloro che intendano vendere od esporre per la vendita sulle aree pubbliche opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Agli agricoltori la legge si applica per la parte che riguarda le concessioni dei posteggi ed alle soste per l'attività in forma itinerante e non per quella che riguarda le autorizzazioni.

La qualità di agricoltore deve essere attestato attraverso un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il fondo. Il certificato deve essere rinnovato annualmente.

Art.7 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di tipo "a" deve essere rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia disponibile un corrispondente posteggio nell'ambito del territorio comunale.

L'autorizzazione priva dell'indicazione del posteggio non é valida. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 398/76 in atto al momento dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n° 112, il cui titolare fruiva della concessione di posteggio per almeno cinque giorni la settimana nel Comune é convertita d'ufficio, senza necessità alcuna di domanda da parte del titolare e con le stesse tabelle di cui era dotata.

Analogamente l'autorizzazione dei soggetti che esercitano attività di vendita su aree pubbliche di cui all'art. 24 della legge 426/71, deve essere convertita d'ufficio nell'autorizzazione di tipo "a" di cui all'art. 3 della presente Normativa.

Art.8 Procedure per la domanda di autorizzazione di competenza comunale

Nella domanda di autorizzazione il richiedente deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale;
- l'indirizzo;
- la data e il numero di iscrizione al R.E.C.;
- le tabelle merceologiche per le quali l'autorizzazione é richiesta;
- le dimensioni e la localizzazione del posteggio richiesto.

La domanda può essere esclusivamente presentata a mezzo raccomandata. Non é ammessa la presentazione della domanda a mano.

Art.9 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale

Le domande devono essere esaminate nell'ordine cronologico di presentazione.

Per data di presentazione si intende quella di spedizione risultante dal timbro postale della raccomandata.

Per l'esame delle eventuali domande concorrenti si dovranno seguire i criteri di priorità di cui al capo I della. Delibera della Giunta Regione Lombardia 30 dicembre 1996.

I moduli per il rilascio delle autorizzazioni, così come per le eventuali revoche delle stesse, debbono essere quelli previsti a tale scopo dal Ministero, il cui modello è allegato al D.M. 248/93.

Copia di tale modulo deve essere inviata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale.

Ogni eventuale modificazione all'autorizzazione deve essere comunicata alla Camera di Commercio su apposito modulo predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Entrambi i moduli di cui al presente articolo saranno distribuiti dalla Camera di Commercio.

Art.10 Compiti del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione deve esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Deve comunicare inoltre ogni cambio di residenza all'Organo che gli ha rilasciato l'autorizzazione.

Quest'ultimo, a sua volta, deve comunicarlo alla Camera di Commercio di residenza dell'interessato, qualora non si tratti della medesima Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione.



Art.11 Subingressi

Le norme e le procedure che regolano i subingressi su aree pubbliche sono le stesse del Commercio a posto Fisso, come disciplinato dalla legge 426/71 e dal D.M. 375/88.

Il trasferimento può essere sia della proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, che della gestione dell'azienda.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dei posteggi di cui l'azienda è dotata nel caso vi siano autorizzazioni di tipo "a" o di tipo "b"; comporta anche il trasferimento degli eventuali titoli di priorità per l'ottenimento di nuove autorizzazioni, come previsto al capo I della Delibera della Giunta Regione Lombardia 30 dicembre 1996; in particolare, l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate, ma non l'anzianità di iscrizione al Registro Ditte

Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più d'una delle stesse, ma non possono essere trasferite separatamente singole tabelle o singoli posteggi facenti parte della stessa autorizzazione. In sede di frazionamento l'operatore deve indicare in quale nuova autorizzazione debbano essere trasferiti i titoli di priorità eventualmente acquisiti per l'ingresso in fiere e mercati di cui agli artt. 2, comma 7 e 3, comma 6, l. 112/91.

Art.12 Commercio Ambulante Itinerante

Il commercio ambulante senza posto fisso può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro dai commercianti autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera "c" della legge 112/91 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63.

Le aree del Comune nelle quali per i motivi previsti il commercio ambulante itinerante è vietato sono stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il Commercio Ambulante itinerante può essere altresì limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico od ambientale con Decreto del Ministro per i beni culturali o con disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana.

La sosta in un determinato punto non può protrarsi per oltre l'ora: la sosta successiva deve avvenire in un punto distante almeno 500 mt. dal precedente.

Art.13 Concessione del posteggio

I posteggi destinati al commercio su aree pubbliche, per quanto possibile, devono avere dimensioni tali da poter essere utilizzati dagli automezzi attrezzati come punti vendita.

Qualora il proprietario di uno di tali autoveicoli disponga di un posteggio di dimensione insufficiente, ha diritto ad ottenere l'ampliamento della superficie: se ciò non fosse possibile, può ottenere un altro parcheggio a sua scelta, se disponibile, sempre nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, di tutela delle aree aventi interesse archeologico e storico, artistico ed ambientale, di polizia urbana, di carattere igienico sanitario e di ogni altro motivo di pubblico interesse.

La concessione del posteggio su aree pubbliche ha durata decennale e può essere rinnovata.

Art.14 Unicità del posteggio. Eccezioni alla regola

Fatto salvo chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, occupava più di un posteggio nello stesso mercato è vietato utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

E' permesso accorpate più di un posteggio alle società di persone cui le diverse aziende siano state conferite.

Gli ambulanti che partecipano a fiere e mercati non periodici (art. 3, comma 6, l. 112/91, non devono sospendere, nei giorni di fiera, la propria attività normale.

Art.15 Assegnazione del posteggio temporaneamente non occupato

Qualora il posteggio assegnato non venga occupato temporaneamente, potrà essere assegnato ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato domanda, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente, per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Municipale, e da tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli ambulanti in possesso di autorizzazione di tipo c rilasciata da altre Regioni, non hanno diritto a prendere parte alle procedure di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

La formulazione della graduatoria per l'assegnazione provvisoria terrà conto del tipo di autorizzazione, dell'anzianità di frequenza alle operazioni di spunta, del numero delle presenze nel mercato e dell'anzianità di attività, come risulta documentato dal Registro Ditte di cui al R.D. 2011/34 e tenuto dalla C.C.I.A.A..

La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare.

Non potrà tuttavia essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Art.16 Fiere e mercati di cadenza mensile e fiere e mercati di cadenza più ampia di un mese

Sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 3, comma 6, l. 112/91, le fiere o mercati con periodicità mensile e le fiere, fiere-mercato e sagre che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe non caratterizzate da alcuna periodicità.

Sono invece disciplinate da quanto previsto all'art. 2, comma 7, l. 112/91, le fiere o mercati con periodicità stabilita nel provvedimento di istituzione, in ogni caso superiore al mese.



Art.17 Concessione dei posteggi all'interno delle fiere e mercati di cadenza mensile o più ampia di un mese

Le concessioni per posteggi nelle fiere o mercati con cadenza mensile o più ampia di mensile sono di competenza del Comune nel cui territorio si svolgono, e sono rilasciate a seguito di domanda da presentarsi almeno 60 gg. prima della data dello svolgimento della fiera o mercato.

L'ampiezza delle aree da destinarsi al commercio e la suddivisione e localizzazione dei posteggi sono stabilite con apposita Delibera del Consiglio Comunale, istitutiva della fiera o mercato.

Il Consiglio può altresì stabilire con la medesima Delibera, qualora si tratti di fiera o mercato istituito per la vendita di determinati prodotti (es. agricoli, animali vivi, antiquariato, libri) che una parte o la totalità delle aree determinate siano destinate alla sole specializzazioni merceologiche stabilite.

10 gg. prima della data prevista per la fiera o mercato dovrà essere affissa all'Albo Comunale la graduatoria per la concessione dei posteggi, compilata sulla base delle domande presentate e dei criteri di priorità specificati al seguente articolo.

La concessione del posteggio non ha durata decennale ma è limitata ai giorni stabiliti per la fiera o mercato.

Art.18 Priorità nella concessione dei posteggi all'interno delle fiere e mercati a cadenza mensile od a cadenza più ampia di un mese

I posteggi all'interno delle fiere o mercati di cui all'articolo 2, comma 7, l. 112/91, possono essere essere assegnate ai titolari di qualsiasi tipo di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, anchè rilasciata da altra Regione.

Hanno titolo di priorità coloro che possano documentare il maggior numero di presenze sulla fiera o mercato in oggetto, secondo quanto attestato dall'organo comunale competente per l'assegnazione di suolo pubblico.

I posteggi all'interno delle fiere o mercati di cui all'articolo 3, comma 6. l. 112/91, sono riservate ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche rilasciate dalla Regione Lombardia. Hanno titolo di priorità gli operatori in possesso di autorizzazioni di tipo c, e tra questi coloro che possano documentare il maggior numero di presenze sulla fiera o mercato in oggetto, secondo quanto attestato dall'organo comunale competente per l'assegnazione di suolo pubblico.

In entrambi i casi, per gli operatori che non potessero presentare alcuna documentazione relativa al numero di presenze sulla fiera o mercato, si dovrà formare una graduatoria in cui verrà data precedenza a chi risulta aver iniziato l'attività da più tempo, secondo quanto risultante dal Registro Ditte di cui al R.D. 2011/34.

Art.19 Decadenza delle concessioni del posteggio

L'operatore decade dalla concessione di tutti i posteggi indicati sulla sua autorizzazione per il mancato rispetto delle sole norme previste:

- dalla legge 112/91 e dal D.M. 248/93, regolamento di esecuzione della legge stessa;
- dai decreti del Ministero per i beni culturali ed ambientali concernenti le aree in cui il commercio su aree pubbliche non è permesso, od è permesso esclusivamente a particolari condizioni;
- dai Regolamenti di Polizia Urbana;
- dal mancato rispetto dell'onere, da assumersi al momento della concessione del posteggio, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e da rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
- dal mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
- dal mancato utilizzo del posteggio per un periodo complessivamente superiore ad un quarto dell'utilizzo possibile dello stesso nell'anno solare. (per esempio 3 mesi per le autorizzazioni annuali) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Art.20 Revoche della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse

Il Sindaco può revocare, per motivi di pubblico interesse, la concessione del posteggio, sia di tipo "a", sia di tipo "b". Di tale revoca deve tempestivamente essere fatta comunicazione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato, possibilmente, conformemente alle sue scelte.

Nel frattempo, nel rispetto dei regolamenti urbanistici, dei regolamenti vigenti di polizia urbana, dei decreti del Ministero dei beni culturali ed ambientali, dei regolamenti igienico-sanitari o per altri motivi di pubblico interesse, questi ha diritto ad esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta avente la medesima superficie del posteggio revocato.

Art.21 Commissioni Comunali e Provinciali

In ciascuna Provincia, presso l'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.), il Presidente della Giunta Regionale nomina un'unica Commissione Provinciale, competente per tutti Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti.

Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore alle 10.000 persone, deve essere istituita l'apposita Commissione Comunale competente nei casi previsti dalla legge 112/91.

Tali Commissioni devono esprimere parere:

- sul contenuto della Delibera di cui all'art. 1:
- sull'istituzione, funzionamento, soppressione, spostamento di luogo e di data di mercati e fiere:
- sui canoni di concessione dei posteggi.

Salvo diverse previsioni operate con Statuto ex L. 142/90, la Commissione Comunale resterà in carica per 5 anni, sarà nominata dal Sindaco e dovrà avere la seguente composizione:

- 1 rappresentante del Comune, competente per materia, facente funzioni di Presidente:
- il direttore dell'ufficio comunale traffico e viabilità oppure il comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- il direttore dell'ufficio comunale urbanistica e territorio;
- 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentativi a livello provinciale;
- 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli esercenti il commercio al dettaglio maggiormente rappresentativi a livello provinciale;
- 1 rappresentante delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentativi a livello provinciale;
- 1 rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentativi a livello provinciale;
- 3 esperti dei problemi della distribuzione, scelti fra docenti universitari, o di scuole superiori secondario fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale.

Il Segretario della Commissione é un dipendente del Comune appartenente all'Ufficio competente per materia, designato secondo quanto previsto dallo Statuto.

Nei Comuni capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione superiore alle 50.000 persone farà parte della Commissione Comunale anche il Direttore dell'U.P.I.C.A. o un funzionario da lui delegato.

Contemporaneamente ai membri effettivi, devono essere nominati anche i supplenti: in caso di 3 assenze consecutive non giustificate si dovrà procedere alla sostituzione dell'assente.

Si dovrà altresì sostituire il rappresentante degli Enti o Associazioni presenti a seguito di conforme domanda degli Enti o Associazioni stessi.

Almeno 3 mesi prima della scadenza della Commissione Comunale dovrà iniziare la procedura per il suo rinnovo: dopo un mese dalla scadenza senza che la nuova Commissione sia stata nominata, si applicherà la procedura surrogatoria ex art. 18 L. 426/71.

Salvo diversa disposizione statutaria, il funzionamento della Commissione Comunale é disciplinato dal quanto previsto dall'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.M. 675/88, e cioè:

- perché la riunione sia valida deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti:
- il voto è deliberato a maggioranza assoluta dei presenti:
- l'astensione dal voto equivale ad un voto contrario:
- in caso di parità prevale il voto del Presidente: quando sia richiesto da almeno un terzo dei presenti, il voto potrà essere segreto:
- l'ordine del giorno dovrà essere inviato ai membri della Commissione almeno 8 gg. prima della data della riunione: eventuali modifiche potranno farsi solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della Commissione stessa.

Art.22 Istituzione ed ampliamento di mercati o fiere

Al fine di istituire, sopprimere, spostare o ampliare o ampliare mercati e fiere locali, le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle determinazioni eventualmente emanate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. Lombardia 25/95, devono acquisire il parere delle Commissioni di cui all'art. 4 della l. 112/91, e verificare con la Camera di Commercio competente la disponibilità numerica dei posteggi che si intendono istituire o introdurre.

Ai sensi del titolo III, punto 2, della Delibera della Giunta Regione Lombardia 30 dicembre 1996, la proposta di modifica dell'area mercatale deve essere preventivamente sottoposta alla Commissione di Mercato.

Gli incrementi nel numero di posteggi dovuti ad una modificazione della cadenza temporale dei mercati già esistenti non sono soggetti alla programmazione numerica di cui al precedente capoverso.

Art.23 Orari

I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale devono osservare gli orari stabiliti con apposita Ordinanza, da emanarsi o modificarsi sentite le Associazioni di Categoria.

Tali orari non possono essere diversi a seconda dei prodotti trattati: possono tuttavia essere stabiliti sulla base della specializzazione merceologica maggiormente presente nel mercato di cui trattasi.

Limitazioni possono essere stabilite per periodi in cui l'area non è disponibile per motivi di sicurezza: di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario.

Nel caso di fiere e mercati che si svolgono di domenica o in altre giornate festive gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o mercato.

Art.24 Norme igienico sanitarie

La vendita su aree pubbliche di generi alimentari, non alimentari ed altresì per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, per quanto non diversamente specificato, è soggetta alle medesime norme igienico-sanitarie che tutelano tali esigenze nel settore della vendita al dettaglio.

Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei veicoli, destinati alla vendita di prodotti alimentari sono determinate con ordinanza del Ministero della Sanità.

Il commercio di articoli deperibili e di carni fresche esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le previsioni del Ministero della Sanità.

Art.25 Prodotti di cui è vietato il commercio su aree pubbliche

E' fatto divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti, secondo quanto stabilito dalle norme di Pubblica Sicurezza.

Ugualmente, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni igienico-sanitarie relative al commercio ambulante di particolari prodotti.

Di tali limitazioni non è necessario che venga fatta annotazione autorizzativa.

In particolare, fatte salve le eventuali norme di carattere generale o locale, è fatto divieto di esercitare in forma ambulante il commercio dei seguenti generi:

BEVANDE ALCOOLICHE - salvo che siano vendute in recipienti chiusi di capacità non inferiore a l. 0,200 (se superalcoliche) o l. 0,33 (se con gradazione alcolica inferiore ai 21°).

OGGETTI PREZIOSI - ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S.

MEDICINALI - ai sensi dell'art. 122 R.D. 27.07.1934 n°1265.

PIANTE OFFICINALI - ai sensi dell'art. 7 legge 6.1.1931 n°99.

ARMI - ai sensi dell'art. 37 T.U.L.P.S. (ad eccezione della vendita di strumenti da punta e da taglio, previa licenza del Questore).

Art.26 Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Normativa, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti, ed in particolare del Regolamento di Mercato, dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

Art.27 Sanzioni relative alle autorizzazioni.

Compiti dell'Amministrazione Comunale

- Chiunque, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
- Chiunque non rispetti le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.
- Chi esercita il commercio su area pubblica senza la prescritta iscrizione al R.E.C. per uno, alcuni, o tutti i generi che pone in

vendita viene punito con una sanzione amministrativa da L. 200 mila a 10 milioni.

- Chi esercita il commercio su aree pubbliche:
 - senza l'autorizzazione prescritta:
 - esponendo e vendendo prodotti non compresi nella sua autorizzazione:
 - fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione di tipo "a" o "b" di cui si è dotati):

è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie.

Non può essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.

Copia del processo verbale redatto per comminare la sanzione o per effettuare il sequestro deve essere inviato alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione o all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione: i provvedimenti sanzionatori adottati potranno essere di sospensione dell'autorizzazione (fino ad un massimo di 60 giorni) o di revoca dell'autorizzazione.

- L'agricoltore sprovvisto del certificato che attesta tale qualità rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il fondo agricolo dove esercita la sua attività primaria, è punito con una sanzione amministrativa di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.
- Chi non fornisce all'autorità i dati previsti dal D.M. 248/93 o fornisce notizie non veritiere in atti o documenti presentati o si rifiuta di adempiere alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione è punito con la sanzione del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.

Art.28 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche è revocata, da parte dell'Autorità che la ha rilasciata:

- se il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio;
- nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il mancato uso dello stesso per un tempo superiore ad un quarto del periodo di occupazione previsto per l'anno solare.

Le Autorità preposte al controllo del corretto esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, qualora rilevino particolari violazioni della norme che disciplinano tali attività, devono comunicare tali violazioni all'organo competente per la revoca, ovvero la Camera di Commercio o l'Amministrazione Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

Art.29 Norme Transitorie

L'Amministrazione Comunale deve convertire d'ufficio l'autorizzazione rilasciata ai sensi della 398/76 nelle nuove autorizzazioni di tipo "a" di sua competenza quando il titolare dell'autorizzazione occupa per 5 giorni la settimana un posteggio nello stesso Comune.

Fino a che le Camere di Commercio, sulla base della delega di cui alla L.R.L. 25/95 non rilasceranno le autorizzazioni a seguito di conversione, il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della 398/76 ha diritto a continuare l'attività esibendo la stessa unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata di invio alla Regione della domanda di conversione.

Art.30 Compiti delle Camere di Commercio

Le Camere di Commercio, quale ente delegato dalla Regione Lombardia con la L.R.L. 25/95, rilasciano le autorizzazioni di tipo "b" o "c".

L'autorizzazione di tipo "c" verrà rilasciata sulla base delle modalità e dei parametri numerici che verranno fissati dalla Giunta Regionale.

Le autorizzazioni di tipo "b" verranno rilasciate a coloro i quali avranno presentato apposita domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL dei posteggi disponibili.

Nella domanda di autorizzazione deve essere indicato il posteggio richiesto; possono essere richiesti più posteggi.

L'autorizzazione regionale priva dell'indicazione del posteggio non è valida.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 07.04.1999, divenuta esecutiva esecutiva ad ogni effetto di legge il 10.05.1999.


Triuggio lì, 11.05.1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Ferlisi

Copia del presente Regolamento venne pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05.05.1999 al 20.05.1999.

Triuggio lì, 21.05.1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Ferlisi